

VERBALE DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2020 il giorno 26 del mese di ottobre alle ore 18 in Piazza Garibaldi 1 a Senigallia presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Le Rondini per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica statutaria per adeguamento alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 (art. 101,co.2).
- 2) Rinnovo delle cariche del comitato direttivo.

Sono presenti i Signori: vedi registro presenze (allegato A)

Prende la parola la Presidente Silvia Stabile, la quale constatata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Su designazione unanime dei presenti viene nominato segretario Antonina Mencaroni.

1) La Presidente dell'assemblea fa presente ai soci intervenuti che occorre variare lo statuto sociale, per adeguarlo alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e permettere all'associazione di rientrare nell'ambito degli enti del terzo settore. Le modifiche si rendono necessarie anche ai fini della permanenza dell'iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale la cui iscrizione permetterà la trasmigrazione nel futuro RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore) nella sezione dedicata alle associazioni di promozione sociale.

La presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo, soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, composto da 19 articoli, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato, che si allega al presente verbale.

2) Si passa poi al secondo punto dell'ordine del giorno; la Presidente informa che la sig.ra Anna Maria Del Moro (Vicepresidente) e la sig.ra Martina Argentati (Segretaria), non potendo più far parte del comitato direttivo, come previsto dall'articolo art. 36 del codice terzo settore, devono essere sostituite. L'assemblea provvede pertanto a nominare i primi non eletti nella votazione dell'assemblea ordinaria del 24/06/2020, Roberta Olivetti e Antonina Mencaroni.

I consiglieri per il prossimo mandato sono quindi i seguenti soci:

- SILVIA STABILE (Presidente)
- MARA NATALUCCI (Vicepresidente)
- ROBERTA OLIVETTI (Tesoriera)
- ANTONINA MENCARONI (Segretaria)
- FEDERICA GABBARRINI (Socia Ordinaria)

Prima di sciogliersi l'assemblea conferisce mandato al Presidente perché provveda a tutte le formalità dipendenti dal presente atto presso l'Agenzia delle entrate e la Regione Marche.

Non essendovi altro di cui discutere l'assemblea si chiude alle ore 19:30

LA SEGRETARIA

Antonina Mencaroni

All. A): Registro presenti

All. B): Nuovo statuto sociale

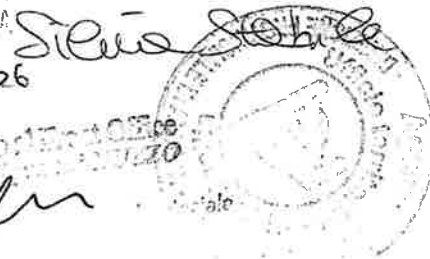
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DI ANCONA
UFFICIO DI SENIGALLIA

Allegato 09 NOV. 2020

serie3 per

per IL DIRETTORE

LA PRESIDENTE



ALLEGATO A

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE LE RONDINI
LUOGO E DATA: SENIGALLIA 26/10/2020

REGISTRO PRESENZE DEI SOCI

Nome e cognome	Delega	Firma
SILVIA STABILE		Silvia Stabile
ANNA MARIA DEL MORO		Annemarie Del Moro
MARA NATALUCCI		Mara Natalucci
MARTINA ARGENTATI		Martina Argentati
FEDERICA GABBARRINI		Federica Gabbarrini
ROBERTA OLIVETTI		Roberta Olivetti
ANTONINA MENCARONI		Antonina Mencaroni
ANNA MORI		Anna Mori
ORIANA PETROLATI		Oriana Petrolati
MANUELA MARCHIONNI		Manuela Marchionni
SIMONETTA BUCARI		
SILVANA GIAMPIERI		Silvana Giampieri
SILVIA VERONESE		
ANNALISA DIAMANTINI		Annalisa Diamantini
FRANCO CASAGRANDE		
GIULIA GREOGORINI		
SABRINA NEFZI		
RITA CELIDONI		Rita Celidoni
RAFFAELA BENIGNI		Raffaella Benigni
SIMONE CERESONI		
M. ANTONIETTA MONTANARI		
FABIANA DONAZZOLO		Fabiana Donazzolo
BARBARA ARGENTATI		

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale "Le Rondini"

Art. 1 (Costituzione)

È costituita, nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, della legge n.383 del 7 dicembre 2000, del D.Lgs. 460/97, degli artt. 14 e seguenti Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, un'associazione di Promozione Sociale denominata "Associazione di Promozione Sociale Le Rondini Onlus".

L'associazione farà uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo ONLUS.

Tuttavia, qualora l'associazione non dovesse ottenere la qualifica di ONLUS ovvero ottenuta tale qualifica dovesse perderla per qualsiasi motivo, dalla denominazione sociale verrà eliminato automaticamente, l'acronimo ONLUS, senza dover per questo procedere ad una modifica del presente statuto.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è strettamente legato all'iscrizione nel registro regionale della promozione sociale, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto, qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento a "associazione di promozione sociale" o l'acronimo APS in assenza dell'iscrizione ad uno dei due registri.

Con l'introduzione e l'operatività del Registro Unico del Terzo Settore, una volta che l'associazione avrà ottenuto l'iscrizione, dovrà obbligatoriamente eliminare dalla propria denominazione l'acronimo "Onlus"; pertanto la denominazione corretta sarà "Associazione di Promozione Sociale Le Rondini" (in breve A.P.S. Le Rondini).

Art. 2 (Sede)

L'associazione ha sede in Senigallia. Qualsiasi variazione della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta la variazione del presente statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. È facoltà del Consiglio Direttivo istituire o sopprimere sedi secondarie.

Art. 3 (Durata)

L'associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta su delibera dell'assemblea straordinaria.

Art. 4 (Carattere e scopi dell'associazione)

L'associazione è democratica, apolitica e laica; è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art.35 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario, come definito nell'art. 17 del Codice Terzo Settore, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione è tenuta ad iscrivere i volontari in un apposito registro e ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Art. 5

(Attività strumentali al perseguimento degli scopi)

L'associazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, così come prescritto dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, nell'ambito del settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

L'attività istituzionale dell'associazione è quella di favorire e promuovere ogni forma di lotta al disagio e devianza minorile e familiare, legati a stati di emarginazione sociale connessi allo status di soggetto svantaggiato di cui all'art. 10, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 460/97.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 e l'operatività del Registro Unico del Terzo Settore, il riferimento al perseguimento delle finalità di solidarietà sociale verrà sostituito dal perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017. In quanto associazione di promozione sociale, la stessa svolge in via principale e prevalentemente in favore dei propri associati, loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, così come individuate dal predetto art. 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

lettera a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*

lettera d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/32003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

lettera i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*

lettera r) *accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti.*

In particolare l'associazione, rivolgendo la sua attività in favore di soggetti (uomini, donne e minori, sia italiani che immigrati) che versano in stato di bisogno, di emarginazione sociale o in condizioni economiche e familiari di profondo disagio, intende:

- Realizzare centri socio-assistenziali ad integrazione o sostitutivi della famiglia, in collaborazione con i Servizi Sociali Comunali o con altre strutture locali di accoglienza.
- Promuovere e realizzare centri di ascolto e di solidarietà.
- Promuovere e realizzare momenti di incontro e di aggregazione sociale al fine di favorire il dialogo, la condivisione e l'integrazione culturale. Ciò con l'obiettivo ultimo di combattere l'emarginazione sociale e far emergere le attitudini personali del singolo.
- Sviluppare forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine, connesse alle situazioni di svantaggio di cui sopra;
- Realizzare centri di aggregazione per minori, al fine di promuovere la socializzazione e favorirne il benessere psico-fisico nonché lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali, attraverso interventi di natura socio-educativa;
- Realizzare attività e laboratori per minori e per le famiglie al fine di promuovere l'integrazione sociale e la crescita consapevole in una società che sta evolvendo;
- Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4/12/1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con l'operatività del Registro Unico del Terzo Settore ogni riferimento alle "attività connesse o accessorie a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse", verrà mutato in "attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017". In particolare, l'Associazione, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti stabiliti con decreto del Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nell'attività di interesse generale.

Compete al Comitato Direttivo definire tipologia, modalità e termini per lo svolgimento delle attività diverse e documentare, nel bilancio o nella relazione di missione, il rispetto dei limiti posti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e in coerenza con le finalità dell'ente e con le sue attività di interesse generale. Il comitato direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

Per realizzare le attività rientranti nell'oggetto sociale l'associazione potrà operare in collaborazione attiva con:

- I servizi sociali Comunali;
- Le altre Associazioni, Fondazioni o altri enti che perseguono finalità analoghe, già operanti in Senigallia o nelle zone limitrofe;
- Ogni altro ente, pubblico o privato, che persegua le medesime finalità.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.36 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.

Art. 6

(I Soci)

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne maggiorenni che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, se redatto, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal comitato direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal comitato direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il comitato direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal comitato direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

I soci si dividono in due categorie:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- **Soci effettivi:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 7

(Diritti e doveri dei Soci)

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario.

Tutti i soci hanno parità di diritti ed obblighi. In particolare tutti i soci maggior di età hanno diritto di partecipare alle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione.

Il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

I soci devono versare nei termini stabiliti dal comitato direttivo la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, nonché tutte le delibere assunte dagli organi sociali.

Art. 8

(Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso/dimissioni;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno dalla scadenza fissata per il versamento della quota;
- e) per morte.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente del Comitato Direttivo.

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni dalla data in cui è stato esercitato e non è revocabile.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

Il mancato pagamento della quota di autofinanziamento annuale, secondo quanto previsto dal Comitato Direttivo è causa di esclusione dall'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo. Deve essere comunicata per iscritto al medesimo assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione, e ratificata dall'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile.

I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Contro le decisioni del Comitato Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

Art. 9

(Gli organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il comitato direttivo;
- l'organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato)
- l'organo di revisione legale dei conti (se nominato)
- Il presidente

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art. 10 (L'assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, che opera con metodo democratico, secondo il principio del voto singolo.

Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti. L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria indirizza l'attività dell'associazione; inoltre, sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo;
- b) eleggere e revocare i membri del comitato direttivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta del comitato direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché l'eventuale penale per i ritardati versamenti;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal comitato direttivo;
- f) ratificare le deliberazioni di esclusione dei soci, adottate dal Comitato Direttivo
- g) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

All'assemblea, in sede straordinaria, competono le seguenti decisioni:

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Comitato direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Comitato direttivo.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente la data prevista per la riunione e l'ordine del giorno, da inviare agli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, attraverso mezzi idonei a dare la prova di avvenuta ricezione (lettera, raccomandata ar, fax, e-mail). In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno i due terzi dei soci. In seconda convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Le deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

A ciascun socio spetta un solo voto. Non è ammesso il voto per delega fino a quando sarà in vigore il D.Lgs. 460/97. Con l'entrata in funzione del registro unico del terzo settore e una volta che l'associazione avrà ottenuto l'iscrizione, sarà ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega e la delega non può essere conferita all'amministratore.

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Comitato direttivo in fase di convocazione.

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Comitato Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario incaricato per ciascuna riunione fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Comitato Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

Art. 11

(Il comitato direttivo)

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a cinque membri. Resta in carica per tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il primo comitato direttivo è nominato nell'atto costitutivo.

L'eletto che, dopo l'elezione, rinunci alla nomina, viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l'ultimo eletto. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del comitato decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero comitato.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del comitato, l'assemblea provvede alla nomina del nuovo comitato. I membri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del comitato, sono considerati dimissionari.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.

Il Comitato Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Comitato direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Comitato Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddeito. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Comitato Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Comitato e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo è responsabile della gestione dell'associazione ed ha i seguenti compiti:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
- predisporre il bilancio consuntivo, preventivo (se previsto) e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'assemblea;
- provvedere alla pubblicazione e all'aggiornamento delle informazioni da comunicare al Registro Unico del Terzo Settore, quando sarà istituito.
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Comitato Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Nell'ambito del comitato direttivo sono previste obbligatoriamente le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale) e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Possono essere individuati, nell'ambito del Comitato Direttivo stesso, anche la figura del Tesoriere, con funzione di gestione delle casse dell'Associazione e il Segretario, incaricato della verbalizzazione delle riunioni del comitato stesso e dell'assemblea dei soci.

Delle riunioni il Segretario deve redigere il verbale, da trascrivere nell'apposito libro, conservato a cura del Comitato Direttivo.

Art. 12

(Il Presidente)

Il Presidente è nominato dall'assemblea dei soci, salvo il primo, nominato nell'atto costitutivo. Il presidente ha il compito di presiedere il Comitato direttivo, nonché l'assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Comitato; coordina le attività dell'associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla associazione; firma ogni atto autorizzato dal Comitato stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Comitato direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice presidente. Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente. Resta in carica per tre anni.

Art. 13

(Organo di controllo e revisione legale dei conti)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica 3 anni per la stessa durata del comitato direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

Art. 14

(Il Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione.

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta degli utili, delle riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10 - 6° comma - del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 e l'operatività del Registro Unico del Terzo Settore, il patrimonio della associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In ogni caso, è fatto divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del vincolo di fondazione.

Art. 15

(I mezzi finanziari)

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono dalle seguenti forme di entrata:

- Quote associative annuali;
- Contributi degli aderenti e/o privati;
- Contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- Proventi da convenzioni con enti pubblici;
- Proventi dall'esercizio delle attività istituzionali e di interesse generale;
- Proventi dall'esercizio di attività connesse e, con l'operatività del Registro Unico del Terzo Settore, delle attività diverse, nei limiti delle disposizioni del D.Lgs. 460/97, finché applicabile, e del Codice del Terzo Settore;
- Proventi da attività di raccolta fondi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, nel rispetto della legge n. 383/2000 finché applicabile, del D.Lgs. 460/97 finché applicabile e del d.lgs. 117/2017.

Tutte le entrate devono essere impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 e l'operatività del Registro Unico del Terzo Settore, il patrimonio dell'associazione, ogni riferimento alle attività istituzionali e connesse, muterà in attività di interesse generale e diverse, ai fini del perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione, ovvero che sia in contrasto con le finalità istituzionali dell'ente.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere le attività dell'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 16

(Bilancio)

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro 3 mesi dalla chiusura di ogni esercizio deve essere redatto dal Comitato direttivo il bilancio o rendiconto annuale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 4.12.1997 n.460, finché applicabile, e dall'art. 13 del Codice Terzo Settore.

Entro 30 giorni dalla approvazione della bozza di bilancio o rendiconto, questo deve essere sottoposto all'approvazione assembleare.

Entro il 30 giugno di ogni anno, il comitato direttivo dovrà provvedere al deposito del bilancio approvato dall'assemblea nel Registro unico nazionale del Terzo settore, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. Nello stesso termine di cui al comma precedente può essere prevista la redazione e approvazione del bilancio preventivo per il successivo esercizio.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del vincolo di fondazione.

Art. 15
(I mezzi finanziari)

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono dalle seguenti forme di entrata:

- Quote associative annuali;
- Contributi degli aderenti e/o privati;
- Contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- Proventi da convenzioni con enti pubblici;
- Proventi dall'esercizio delle attività istituzionali e di interesse generale;
- Proventi dall'esercizio di attività connesse e, con l'operatività del Registro Unico del Terzo Settore, delle attività diverse, nei limiti delle disposizioni del D.Lgs. 460/97, finché applicabile, e del Codice del Terzo Settore;
- Proventi da attività di raccolta fondi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, nel rispetto della legge n. 383/2000 finché applicabile, del D.Lgs. 460/97 finché applicabile e del d.lgs. 117/2017.

Tutte le entrate devono essere impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 e l'operatività del Registro Unico del Terzo Settore, il patrimonio dell'associazione, ogni riferimento alle attività istituzionali e connesse, muterà in attività di interesse generale e diverse, ai fini del perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione, ovvero che sia in contrasto con le finalità istituzionali dell'ente.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere le attività dell'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 16
(Bilancio)

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro 3 mesi dalla chiusura di ogni esercizio deve essere redatto dal Comitato direttivo il bilancio o rendiconto annuale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 4.12.1997 n.460, finché applicabile, e dall'art. 13 del Codice Terzo Settore.

Entro 30 giorni dalla approvazione della bozza di bilancio o rendiconto, questo deve essere sottoposto all'approvazione assembleare.

Entro il 30 giugno di ogni anno, il comitato direttivo dovrà provvedere al deposito del bilancio approvato dall'assemblea nel Registro unico nazionale del Terzo settore, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. Nello stesso termine di cui al comma precedente può essere prevista la redazione e approvazione del bilancio preventivo per il successivo esercizio.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17

(Modifiche statutarie)

Questo statuto è modificabile, in assemblea straordinaria, con la presenza, in prima convocazione, dei due terzi dei soci dell'associazione; in seconda convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci. La deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 18

(Scioglimento dell'associazione)

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

I beni residuanti dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Qualora l'associazione non ottenga la qualifica di ONLUS, ovvero, una volta ottenuta, dovesse perderla per qualsiasi causa, il patrimonio residuo dalla liquidazione sarà devoluto a fini di utilità sociale, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di associazioni di promozione sociale (l. 383/2000).

Con l'operatività del Registro Unico del Terzo Settore, in caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio che residuerà dalla liquidazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore, ad altri enti del terzo settore, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 117/2017, così come individuato dall'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 19

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile, nella legge n. 383/2000 finchè applicabile, nel D.Lgs. 460/97 finchè applicabile, nel Codice del Terzo Settore e nelle altre leggi vigenti in materia.

SEGRETARIA

Quirina Mancini

PRESIDENTE

Silvia Stabile